



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 del 28 dicembre 2024

OGGETTO: ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 175/2016 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI VICOPISANO DETENUTE AL 31.12.2023 E ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 23.12.2023 - VERIFICHE PERIODICHE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

L'anno 2024 il giorno 28 dicembre 2024 alle ore 10:30 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione:

Num,	Nome	Presente	Assente
1	FERRUCCI MATTEO	X	
2	RUBERTI MIRKO	X	
3	BERTINI VALENTINA		X
4	TACCOLA ANDREA	X	
5	FERRUCCI ALESSIO	X	
6	PARDINI ELENA	X	
7	MARCHETTI NICO	X	
8	ROSSI ANGELICA		X
9	BARSOTTI FRANCESCA	X	
10	ORSOLINI ROBERTO		X
11	GIOBBI MARRICA VILLA	X	
12	GIORGI GIAN MATTEO		X
13	PALMIERI MARIO	X	

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Alessio Ferrucci .

Partecipa la Dott.ssa Marzia Venturi, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assistono alla seduta gli Assessori esterni Juri Filippi e Fabiola Franchi.

Alle ore 13.40 esce la Consiglieria Valentina Bertini, pertanto i Consiglieri presenti in Sala Consiliare da questo momento diventano n.9 e gli assenti n.4 (Bertini, Rossi, Giorgi, Orsolini).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini della revisione delle partecipazioni, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato nonché della compatibilità

della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Vista la propria precedente deliberazione n. 71 del 28/09/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Vicopisano" ai sensi dell'art. 24 del TUSP;

Atteso che il Piano prevedeva le seguenti misure di razionalizzazione:

- a) alienazione azioni della società Ecofor Service s.p.a., da realizzarsi entro il 2018;
- b) messa in liquidazione di Cerbaie s.p.a., da realizzarsi entro il 2020;
- c) fusione per incorporazione di Gea s.r.l. in Geofor Patrimonio s.p.a., da realizzarsi entro il 2018;

Considerato che il Piano è stato attuato come segue:

- a) in data 15.1.2018 è stata perfezionata la cessione delle azioni di Ecofor service s.p.a.;
- b) in data 5.6.2018 è stata deliberata dall'Assemblea la messa in liquidazione di Cerbaie s.p.a.;
- c) previa trasformazione di Geofor Patrimonio da s.p.a. a s.r.l. è stata deliberata dalle assemblee delle due società la fusione per incorporazione di Gea Patrimonio in Geofor Patrimonio (la fusione si è perfezionata con decorrenza 28.5.2018);

Richiamata, altresì, la propria precedente deliberazione n. 95 del 21 dicembre 2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, contenente anche la Relazione sull'attuazione del Piano di Revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175; detto Piano non prevedeva ulteriori misure di razionalizzazione rispetto al Piano di revisione straordinaria;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 91 del 23.12.2019, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 che non prevedeva ulteriori misure di razionalizzazione rispetto al piano di revisione straordinaria;

- con deliberazione n. 72 del 29.12.2020, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019, che non prevedeva ulteriori misure di razionalizzazione rispetto al piano di revisione straordinaria;
- con deliberazione n. 60 del 29.12.2021, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020, che non prevedeva ulteriori misure di razionalizzazione rispetto al piano di revisione straordinaria;
- con deliberazione n. 59 del 28.12.2022, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- con deliberazione n. 48 del 29.12.2023, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Vicopisano detenute al 31.12.2022;

Dato atto che questi ultimi due piani prevedevano la seguente ulteriore misura di razionalizzazione rispetto ai piani degli anni precedenti:

- messa in liquidazione CTT Nord srl (la società non svolge più attività di gestione del TPL da novembre 2021): la misura non è stata ancora attuata in quanto l'assemblea straordinaria del 12.12.2022 non ha raggiunto la maggioranza utile a deliberare lo scioglimento;

Atteso che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), istituita presso il MEF ai sensi dell'art. 15 TUSP, ha pubblicato appositi indirizzi, condivisi con la Corte dei Conti, con i quali ha fornito indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni contenenti schede che possono essere utilizzate dagli Enti per l'adempimento di cui all'art. 20 TUSP;

Considerato altresì che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*;
- l'art. 30 del suddetto D.Lgs. 201/2022 (TUSPL) prevede che i *“comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti [...], in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori”*. Detta ricognizione *“è contenuta in un'apposita relazione ed aggiornata ogni anno contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate”* di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), ed in particolare, per i *“servizi affidati a società in house, la relazione [...] costituisce appendice della relazione di cui al predetto art. 20 [...]”*.
- con la citata deliberazione CC n. 48 del 29.12.2023, esecutiva, è stata approvata la suddetta ricognizione contestualmente all'approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2022;

Atteso, pertanto, che è stata predisposta anche per il corrente anno la suddetta ricognizione con separata e specifica relazione ai fini della approvazione da parte del Consiglio Comunale, competente ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del TUEL, contestualmente alla presente ricognizione ordinaria dell'assetto delle società partecipate;

Visti:

- il “Piano di ricognizione e razionalizzazione della partecipazioni societarie detenute al 31.12.2023”, **Allegato sub. “A”**;
- la “Relazione tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo”, **Allegata sub “B”**;
- il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, **Allegato sub. “C”**;
- la Relazione tecnica ad oggetto: “Art. 30 del D.lgs. 23/12/2022, n. 201 – Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”, **Allegato sub. “D”**;

Sentita l'esposizione dell'Assessore Juri Filippi di cui alla registrazione audio conservata in atti;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con n. 7 voti favorevoli e n.2 voti contrari (Palmieri e Giobbi), su n.9 Consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) Per quanto in premessa motivato, di approvare la **“Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2023 dal Comune di Vicopisano”**, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come da documento **Allegato “A”** e da Relazione tecnica **Allegato “B”** alla presente deliberazione.

2) Di comunicare l’esito della revisione periodica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

3) Di approvare la Relazione tecnica ad oggetto: **“Art. 30 del D.lgs. 23/12/2022, n. 201 – Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”- Allegato “D”** alla presente deliberazione.

4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché proceda agli adempimenti conseguenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante la necessità di procedere all'adempimento in oggetto entro il termine di legge;

Con successiva specifica votazione e con n.7 voti favorevoli e n.2 voti contrari (Palmieri e Giobbi), su n.9 Consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/00.

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Alessio Ferrucci

IL SEGRETARIO
Marzia Venturi

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.